D.P.R. 26 settembre 1985, n. 950

(G.U. n. 60 del 13.3.1986)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito una cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Viste le leggi 15 novembre 1973, n. 734, 18 ottobre 1978, n. 625 e 11 luglio 1980, n. 312;

Ritenuta la necessità di sostituire lo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, con una nuova normativa aderente alla mutata legislazione in materia di pubblico impiego;

Sentite le organzzazioni sindacali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985;

Sulla Proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto

E' approvato l'allegato statuto della cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istituita dall'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, vistato dal proponente Ministro.

E' autorizzata la devoluzione alla predetta cassa - quale contributo - di una somma non superiore al 95 per cento dei fondi che per ogni esercizio

finanziario vengono stanziati per le spese di cui all'articolo 5, lettera a), del citato decreto-legge n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

E' altresì autorizzata la devoluzione alla predetta cassa delle somme che, per effetto del comma precedente, sono rimaste a disposizione dell'Ammiinistrazione e non sono state utilizzate a fine esercizio.

Lo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1985

COSSIGA

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1986
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 306.

STATUTO

Articolo 1

Sede

La cassa di previdenza e assistenza, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti, nei locali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel presente statuto con la sigla C.P.A. viene indicata la predetta cassa, e con la sigla M.C.T.C. la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

Articolo 2

Iscritti

Alla C.P.A. sono iscritti di diritto tutti i dipendenti della M.C.T.C. in servizio al 22 dicembre 1966 o assunti successivamente.

L'iscrizione alla C.P.A. del personale appartente ai ruoli ad esaurimento del soppresso Ente autotrasporti merci decorre dalla data del 3 novembre 1978, come stabilito dalla legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Gli iscritti cessano di far parte della C.P.A. quando viene a cessare la loro qualità di dipendente della M.C.T.C. fatti salvi gli interventi assistenziali previsti per il personale in quiescenza dall'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Articolo 3

Entrate

Le entrate della C.P.A. sono costituite:

a) dal contributo ad essa devoluto, sulla disponibilità di fondi annualmente stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per le spese previste dall'art. 5, lettera a) del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14;
b) dagli utili derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti;
c) dall'eventuale investimento delle disponibilità;
d) dai proventi derivanti dalle contravvenzioni, previsti dall'art. 139 del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e da altre leggi;
e) da donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi;
f) contribuzioni volontarie degli iscritti.

Articolo 4

Contributi volontari

Gli iscritti possono volontariamente impegnarsi ad effettuare versamenti periodici alla C.P.A. nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione, comunque non superiore al tre per cento della media degli emolumenti fissi lordi iniziali spettanti al personale della M.C.T.C.

Con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro dei trasporti, vengono stabilite:

a) le modalità per il versamento e la gestione dei contributi volontari, determinando in particolare le quote da versare tra le entrate della C.P.A. e quelle da accantonare a garanzia della restituzione agli interessati delle somme versate e disponibili alla fine del rapporto di lavoro o a richiesta degli interessati;
b) le modalità relative all'impiego delle somme residue disponibili per il pagamento di eventuali premi di assicurazioni integrative contratte dalla C.P.A. a favore e a spesa degli interessati nonché per iniziative a carattere sociale;
c) le modalità di utilizzo parziale delle somme accantonate per l'erogazione di sovvenzioni o contributi in particolari circostanze e per il recupero di dette erogazioni.

Articolo 5

Impiego delle entrate

La C.P.A., avvalendosi delle entrate di cui al precedente articolo 3, lettere a), c), d) ed f) provvede alle spese di seguito specificate, nella misura percentuale rispettivamente indicata:

1) il 50 per cento per la corresponsione di una indennità una tantum agli iscritti che lascino per qualsiasi motivo il servizio presso la M.C.T.C.;
2) il 15 per cento per anticipazioni sull'indennità una tantum nonché per l'assicurazione degli iscritti contro i rischi connessi allo svolgimento dei compiti di istituto;
3) il 20 per cento per corrispondere sovvenzioni, erogazioni, contributi ed altre prestazioni a favore degli iscritti e del personale della M.C.T.C. in quiescenza e dei loro familiari o dei loro superstiti;
4) il 5 per cento per borse di studio, per spese culturali e ricreative e per spese di amministrazione;
5) il 10 per cento da versare al fondo di riserva.

Le rimanenze delle disponibilità annuali per le spese di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 vengono accertate a fine esercizio con delibera del consiglio di amministrazione e, ove non erogate entro l'esercizio successivo, sono versate nel fondo di riserva.

Qualora, per effetto di nuove disposizioni legislative, venissero a cessare talune attività previste nel presente statuto oppure si rendessero disponibili nuove entrate per finalità di carattere sociale, la C.P.A. promuoverà ogni utile iniziativa per l'impiego delle suddette disponibilià per migliorare le condizioni sociali degli iscritti, particolarmente per quanto riguarda il problema degli alloggi.

Articolo 6

Indennità una tantum

La C.P.A. avvalendosi delle entrate di cui al n. 1 del precedente articolo 5, corrisponde agli iscritti che lasciano il servizio presso la M.C.T.C. per qualsiasi motivo un'indennità una tantum. La misura di tale indennità è determinata, per ciascuna qualifica o livello, sulla base del 50 per cento della retribuzione tabellare iniziale lorda della qualifica o del livello spettanti al momento della cessazione dal servizio, moltiplicata per i seguenti coefficienti perequativi: dirigente generale 0,80; dirigente superiore 0,90; primo dirigente 1,00; ispettore generale ad esaurimento 1,05; direttore di divisione ad esaurimento 1,10; ottavo livello 1,15; settimo livello 1,30; sesto livello 1,40; quinto livello 1,50; quarto livello 1,60; terzo livello 1,75. La base di calcolo così ottenuta, aumentata dell'1,50 per cento per ogni anno di servizio comunque prestato da ciascun interessato presso la M.C.T.C., viene moltiplicata per gli anni di iscrizione alla C.P.A., considerando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Qualora, per effetto di modifiche degli elementi costitutivi della retribuzione, la base di calcolo sopra indicata venga ad essere incrementata, rispetto alla situazione esistente all'atto della modifica, di una percentuale superiore al 10 per cento, la base di calcolo medesima viene proporzionalmente ridotta.

La misura dell'indennità di anzianità è raddoppiata qualora l'iscritto sia divenuto inabile al servizio e per tale causa sia stato collocato a riposo prima di aver maturato il diritto a pensione. Parimenti la misura dell'indennità è raddoppiata qualora l'iscritto sia deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione ordinaria e l'indennità sia da corrispondere ai superstiti, qualora tra questi vi siano figli dell'iscritto di minore età o inabili a proficuo lavoro.

In luogo dell'iscritto deceduto, l'indennità una tantum spetta agli stessi soggetti previsti dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, ed in mancanza di essi alla persona o alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà.

Dall'indennità di anzianità spettante al momento della cessazione del rapporto di impiego, dovrà essere detratta l'eventuale anticipazione erogata e, nel caso in cui la C.P.A. abbia stipulato a proprie spese a favore dell'iscritto una assicurazione integrativa previdenziale, il capitale eventualmente corrisposto dall'istituto assicurativo.

Articolo 7

Anticipazioni sull'indennità una tantum e assicurazione contro i rischi

All'inizio di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione, sulla base delle somme disponibili per i fini di cui al n. 2 del precedente art. 5, stabilisce le quote da destinare, rispettivamente, alle anticipazioni sulla indennità una tantum ed al pagamento dei premi delle assicurazioni del personale M.C.T.C. contro i rischi connessi allo svolgimento dei compiti d'istituto.

Le anticipazioni sull'indennità una tantum maturata all'atto della domanda possono essere corrisposte, in misura non superiore al sessanta per cento, agli iscritti che ne facciano richiesta, entro i limiti delle disponibilità annuali e nella misura e con le priorità stabilite con apposito regolamento del consiglio d'amministrazione, nei casi di documentato bisogno finanziario, comprese le richieste documentate di contribuzione per l'acquisto in qualsiasi forma della prima casa.

Per gli iscritti che effettuano versamenti volontari da almeno 5 anni, la misura dell'anticipazione di cui al comma precedente può essere aumentata fino all'ottanta per cento.

Una nuova richiesta di anticipazione sull'indennità una tantum può essere presentata non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente richiesta; in tale caso dovrà essere detratto l'intero ammontare della precedente anticipazione.

All'atto della liquidazione dell'indennità una tantum, secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 6, le somme anticipate vengono detratte e destinate ad incrementare le entrate di cui al n. 2 dell'art. 5.

L'assicurazione dei dipendenti della M.C.T.C. contro i rischi connessi all'espletamento dei servizi ad essi demandati va fatta mediante polizza collettiva, della durata non superiore a dieci anni e rinnovabile, stipulata con idoneo istituto, nella quale siano previsti massimali e relative percentuali d'indennizzo, da stabilire con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

In luogo dell'iscritto deceduto, beneficiari dell'assicurazione sono i soggetti previsti dall'art. 51, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La C.P.A. può altresì, svolgere opera di intermediazione per la stipula di assicurazioni integrative a carattere previdenziale o assistenziale a favore degli iscritti.

Articolo 8

Sovvenzioni e contributi

Avvalendosi delle disponibilità di cui al numero 3 del precedente articolo 5, la C.P.A. provvede:

a) ad erogare sovvenzioni e contributi a favore degli iscritti o dei loro superstiti in caso di sventura familiare, di malattia grave o dispendiosa dell'iscritto o di componente del suo nucleo familiare oppure di situazioni eccezionali e particolarmente onerose; gli interventi per malattia dell'iscritto o di suo familiare beneficiario di assicurazioni integrativa potranno essere erogati solo per la parte non coperta da assicurazione;
b) ad erogare contributi a favore degli iscritti che siano assenti dall'ufficio per malattia prolungata, qualora l'assenza comporti riduzione dello stipendio;
c) ad erogare sovvenzioni e contributi a favore del personale della M.C.T.C. collocato in quiescenza - anche prima dell'istituzione della C.P.A. - o dei loro familiari con le modalità stabilite nella precedente lettera a) nonché ad erogare contributi anche a carattere periodico a favore del personale in quiescenza o dei superstiti, sempre che versino in stato di accertato disagio economico. Per tali ultime erogazioni non potrà essere superato il limite del trenta per cento delle somme disponibili ogni anno.

Ai fini degli interventi previsti dal presente articolo sono superstiti:

1) il coniuge, finché vedovo;
2) gli orfani minorenni;
3) gli orfani maggiorenni non coniugati e inabili permanentemente a proficuo lavoro;
4) i genitori a carico;
5) i fratelli e le sorelle minorenni a carico, e, se maggiorenni, permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico.

Ai fini degli interventi, anche a carattere periodico, che possono essere concessi a favore dei superstiti del personale della M.C.T.C. collocato a riposo anche prima della istituzione della C.P.A., nonché a favore dei superstiti del personale della M.C.T.C. deceduto in servizio, sono superstiti le persone indicate nel precedente comma nell'ordine di cui sopra.

Articolo 9

Borse di studio, iniziative culturali e ricreative, spese di amministrazione

All'inizio di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della C.P.A., con propria deliberazione, sulla base delle disposizioni di cui al numero 4 dell'art. 5, stabilisce le quote percentuali da destinare rispettivamente, all'erogazione di borse di studio ai figli ed agli orfani degli iscrittio o del personale della M.C.T.C. in quiescenza, ovvero agli orfani di costoro, alle iniziative culturali e ricreative, alle spese di amministrazione.

I criteri per l'erogazione delle borse di studio e dei relativi ammontari vengono stabiliti, annualmente con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della C.P.A., in cui si terrà conto della particolare attitudine degli interessati a seguire corsi universitari o di scuole medie superiori.

Per la realizzazione delle iniziative culturali e ricreative la C.P.A. può avvalersi della collaborazione di organizzazioni dopolavoristiche, ove esistenti.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, alla C.P.A. sono assegnati, per le proprie esigenze amministrative, su proposta del proprio consiglio di amministrazione, impiegati ad essa iscritti, fino ad un massimo di dieci unità. Rimane inoltre confermato il rapporto di lavoro del personale esterno già in servizio presso la C.P.A.

Articolo 10

Donazioni, lasciti, elargizioni

Le donazioni, i lasciti e le elargizioni che, secondo la volontà dei benefattori, non abbiano una specifica destinazione, sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

I relativi frutti annuali nonché gli altri eventuali proventi di cui la C.P.A. venga a beneficiare sono devoluti ad incrementare le disponibilità per le spese specificate nei precedenti articoli e nelle misure ivi previste.

Articolo 11

Impiego delle disponibilità del fondo di riserva

Il fondo di riserva, previsto nel precedente art. 5, viene utilizzato per sopperire alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalle prestazioni dovute dalla C.P.A. per misure previdenziali, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonché per la copertura di eventuali maggiori oneri per gli interventi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 5 e per gli interventi straordinari di cui al comma successivo.

In caso di calamità o di epidemie, il consiglio di amministrazione della C.P.A., con propria delibera, può disporre l'erogazione di contributi straordinari, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva.

In via d'urgenza, il presidente della C.P.A., può disporre anticipazioni sulle erogazioni di cui al comma precedente con le modalità stabilite nel successivo art. 16.

Le disponibilità del fondo di riserva possono essere utilizzate - entro il limite del trenta per cento - per la concessione di prestiti agli iscritti in caso di bisogno o di esigenze familiari, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Gli utili annuali derivanti dalla gestione dei prestiti sono devoluti al suddetto fondo di riserva.

In sede di approvazione del bilancio di previsione verranno fissate le somme destinabili ai prestiti nell'anno a cui il bilancio si riferisce.

In relazione alle entrate ed alle spese annue del fondo di riserva, dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio di amministrazione - previo referendum tra gli iscritti - può deliberare l'assunzione di oneri a carico del fondo

medesimo per il pagamento totale o parziale di premi di assicurazioni integrative a carattere previdenziale da stipulare con idoneo istituto.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

La C.P.A. è amministrata da un consiglio i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Il consiglio è così costituito:

a) dal direttore e dal vice-direttore della direzione centrale del personale della M.C.T.C. con funzione, rispettivamente, di presidente e di vice-presidente;
b) da diciotto rappresentanti del personale eletti da tutti gli iscritti alla C.P.A. con i criteri e le modalità dell'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della M.C.T.C., dei quali nove supplenti, che partecipano alle sedute in assenza dei titolari;
c) da otto rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della M.C.T.C., dei quali quattro supplenti, che partecipano alle sedute in assenza dei titolari.

Le modalità di espletamento delle elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera b) e dei relativi supplenti sono stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

Nel caso che debba procedersi alla sostituzione di un consigliere eletto, subentra al suo posto chi ha riportato il maggior numero di voi dopo l'eletto nella medesima lista.

Per l'eventuale sostituzione nel consiglio di un rappresentante sindacale il nominativo del sostituto sarà designato dalla organizzazione sindacale a cui apparteneva il membro sostituito.

I componenti del consiglio di cui alle lettere b) e c) ed i relativi supplenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti o riconfermati.

Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate a un funzionario iscritto, scelto dal consiglio medesimo, con qualifica non inferiore al settimo livello, che in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un segretario supplente munito degli stessi requisiti.

Articolo 13

Deliberazioni e votazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, occorre la presenza di almeno dieci dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Le votazioni sono normalmente palesi, a meno che esse riguardino l'operato di membri del consiglio di amministrazione o incombenze od incarichi da affidare ad essi, o sia richiesta da almeno otto membri la votazione segreta; in quest'ultimo caso se c'è parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 14

Riunione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno ovvero ne facciano scritta e motivata almeno otto consiglieri od il collegio dei revisori.

La convocazione deve essere fatta per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente con un preavviso di 48 ore.

La convocazione deve specificare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la trattazione.

Solo nel caso che siano presenti alla riunione tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, potranno introdursi modificazioni od aggiunte all'ordine del giorno comunicato con l'avviso di convocazione e adottarsi al riguardo provvedimenti deliberativi.

Previo benestare della maggioranza dei presenti possono stabilirsi varianti nella sequenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni adunanza del consiglio il segretario deve redigere processo verbale da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Il processo verbale approvato deve essere riportato integralmente, in ordine cronologico, nel registro dei verbali e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 12 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Alla loro sostituzione deve procedersi nei modi indicati nello stesso articolo 12.

Articolo 15

Poteri del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) curare l'applicazione delle norme statutarie ed adottare le conseguenti deliberazioni;
b) assicurare la regolarità dell'acquisizione delle entrate, dell'impegno e del pagamento delle spese;
c) provvedere a quanto occorre per il miglior funzionamento ed amministrazione della C.P.A. e per la gestione dei fondi;
d) deliberare le norme di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 8 nonché le modalità di concessione dei prestiti;
e) deliberare i criteri annuali per la concessione degli interventi a carattere periodico di cui al precedente art. 8, lett. c), tenendo conto delle situazioni verificatesi nell'anno precedente;
f) deliberare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni del medesimo ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale ed economico della gestione annuale;
g) deliberare l'assegnazione ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale del disimpegno del servizio di cassa e di tesoreria;
h) deliberare l'investimento fruttifero delle giacenze del fondo di riserva nonché delle disponibilità liquide eccedenti il fabbisogno per le prevedibili spese annuali in base alla normativa di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;
i) deliberare la concessione agli iscritti degli interventi previsti nel presente statuto;
l) deliberare eventuali proposte di modifiche al presente statuto.

Articolo 16

Poteri del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della C.P.A. e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

Il presidente può adottare provvedimenti in casi di particolare e comprovata urgenza, ma è tenuto a riferirne al consiglio nella prima adunanza, per la ratifica.

Articolo 17

Funzioni del segretario del consiglio di amministrazione

Oltre ai compiti di segreteria previsti nel precedente art. 12, il segretario del consiglio di amministrazione coordina le attività amministrative della C.P.A., sovraintende al personale addetto alla stessa cassa, coadiuva il presidente nella esecuzione delle delibere del consiglio e controlla la rispondenza degli atti esecutivi alle delibere stesse.

Articolo 18

Collegio dei revisori

La revisione dei conti della gestione della C.P.A. è demandata ad un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e composto di:

a) due rappresentanti designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno supplente;
b) due rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., di cui uno supplente;
c) due rappresentanti degli iscritti scelti mediante elezione, di cui uno supplente.

Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

I revisori durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti.

Essi esplicano i loro compiti ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 19

Compiti del contabile e del cassiere - Pagamenti e riscossioni

Le mansioni di contabile e di cassiere sono affidate a due impiegati della M.C.T.C. in possesso di diploma di ragioniere. Sia il contabile che il cassiere sono coadiuvati, rispettivamente da un vice contabile e un vice cassiere, da scegliere anch'essi tra il personale della M.C.T.C. munito di diploma di ragioniere.

Il contabile deve:

a) tenere, secondo le buone regole contabili e le istruzioni del consiglio di amministrazione, la contabilità della C.P.A. e ne è responsabile;
b) custodire sotto la sua personale responsabilità la documentazione giustificativa delle singole registrazioni;
c) predisporre i mandati di pagamenti e le reversali di incasso;
d) compilare mensilmente una situazione contabile da sottoporre al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti;
e) predisporre gli schemi del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni al bilancio stesso e del conto consuntivo.

Il cassiere deve:

a) riscuotere all'inizio dell'anno finanziario l'ammontare del fondo per le minute spese e per pagamenti da eseguire d'urgenza, di cui al successivo sesto comma;
b) provvedere ai pagamenti su detto fondo disposti dal presidente ritirando ricevuta o altro idoneo documento;
c) rendere periodicamente conto delle spese sostenute, per ottenere il reintegro del fondo di cui alla lettera a);
d) procedere alle registrazioni delle operazioni di introito e di pagamento della giornata sul libro cassa;
e) depositare le somme introitate a titolo diverso da quelle di cui alla lettera a) nel conto corrente aperto presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio di amministrazione;
f) rimettere al contabile la documentazione delle operazioni effettuate, accompagnata da relativa distinta riepilogativa.

I registri contabili e di cassa devono essere vistati prima del loro uso, dal presidente in ogni foglio.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati a mezzo di mandati e di reversali, firmati dal presidente e controfirmati dal contabile, e tratti sull'istituto di credito di cui alla lettera g) del precedente art. 15.

Per le minute spese o per le erogazioni che a giudizio del presidente abbiano carattere di massima urgenza, è assegnato un fondo in danaro al cassiere; l'importo di detto fondo è stabilito all'inizio dell'anno finanziario dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce, nei compiti previsti dal presente articolo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Gratuità degli incarichi e rimborsi spese

Gli incarichi previsti dai precedenti articoli 12, 18 e 19 sono gratuiti per i dipendenti della M.C.T.C.

L'emolumento da attribuire al presidente del collegio dei revisori è stabilito dal Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione della C.P.A.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori non residenti a Roma, quando partecipano alle adunanze del consiglio o alle riunioni del collegio, è dovuto, a carico della C.P.A., il trattamento di missione stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Bilancio

L'esercizio finanziario della C.P.A. coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale della gestione annuale sono deliberati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno che volge al termine entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono soggetti ad approvazione del Ministro dei trasporti.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ma non oltre il 30 novembre. Possono essere deliberate oltre tale termine le variazioni conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8. Tali variazioni devono peraltro formare oggetto di deliberazioni da assumere anteriormente a quella di approvazione del conto consuntivo annuale.

Il conto consuntivo viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

Articolo 22

Somme disponibili della cassa di colleganza e del fondo centrale di previdenza

L'amministrazione delle somme disponibili della cassa di colleganza e dal fondo centrale di previdenza, somme che a termini dell'art.6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1867, n. 14, sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso detti enti, è affidata alla C.P.A. e verrà evidenziata in due contabilità speciali distintamente.

Articolo 23

Controllo della Corte dei Conti

La C.P.A., giusta quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 è assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e provvede agli adempimenti prescritti da questa ultima legge secondo le modalità indicate dalla Corte stessa.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continua a svolgere la propria attività e provvede a quanto occorre per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che dovrà assumere le funzioni nel termine di quattro mesi dalla data suddetta.

Gli altri organi della C.P.A. restano in carica subordinatamente alla conferma da parte del nuovo consiglio di amministrazione.

All'atto dell'entrata in vigore del presente statuto tutte le somme accantonate nei fondi di riserva previsti dall'art. 4 dello statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, vengono devolute al fondo di riserva unificato di cui al precedente articolo 5.

Il consiglio di amministrazione, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, provvede con apposita delibera ad accertare le disponibilità esistenti per le varie attività della C.P.A., adeguando gli stati di previsione delle entrate e delle spese alla nuova normativa

La norma di cui all'art. 6 del presente statuto si applica al personale cessato dal servizio a partire dal 1 gennaio 1984; per il personale che cessa dal servizio nel periodo compreso tra la data anzidetta e l'entrata in vigore del presente statuto si provvede mediante prelievo delle somme occorrenti dal fondo di riserva.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI: Signorile